Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 5 settembre 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI *sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'*ESTERO *i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno*
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: **ROMA**, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; **MILANO**, Galleria Vittorio Emanuele, 3; **NAPOLI**, via Chiaia, 5; **FIRENZE**, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1967, n. **767.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Sosio M., nel comune di Castro dei Volsci (Frosinone).

N. 767. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Veroli - Frosinone in data 1° aprile 1966, integrato con dichiarazione del 1° agosto 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di San Sosio M., in contrada omonima del comune di Castro dei Volsci (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 34. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1967, n. **768.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Maria della Pietà, nel comune di Anagni (Frosinone).

N. 768. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Anagni in data 8 dicembre 1965, integrato con dichiarazione del 29 dicembre 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Maria della Pietà, in località Pantanello del comune di Anagni (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 33. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1967, n. **769.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in Parrocchia della curazia autonoma di S. Giuseppe, nel comune di Moso in Passiria (Bolzano).

N. 769. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bolzano - Bressanone in data 15 novembre 1966, relativo alla elevazione in Parrocchia della curazia autonoma di S. Giuseppe, in frazione Stulles del comune di Moso in Passiria (Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 32. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1967, n. **770.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Giuseppe Artigiano, nel comune di Piombino (Livorno).

N. 770. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Massa e Populonia in data 25 marzo 1965, integrato con due dichiarazioni entrambe del 19 ottobre 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Giuseppe Artigiano, in contrada Salivoli del comune di Piombino (Livorno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 35. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 1967.

Sostituzione di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, con cui, tra l'altro, è stato costituito l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito);

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 265, recante norme modificative ed integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale);

Visto il proprio decreto in data 2 marzo 1965, con il quale il dott. Felice Di Falco è stato nominato, tra gli altri, componente del Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale, per la durata di un triennio dalla data del decreto medesimo, su designazione del Ministero del commercio con l'estero;

Viste le lettere in data, rispettivamente 14 marzo 1967 e 3 giugno 1967, con le quali il Ministro per il commercio con l'estero ha designato, quale nuovo rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione del predetto Istituto, il dott. Vincenzo Loreto, direttore generale;

Sulla proposta dei Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Loreto, direttore generale, è nominato componente del Consiglio di amministrazione del « Mediocredito centrale » Istituto centrale per il credito a medio termine, su designazione del Ministero del commercio con l'estero, in sostituzione del dottor Felice Di Falco.

Il predetto consigliere durerà in carica fino al compimento del triennio previsto nel decreto 2 marzo 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1967

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

(9035)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1967.

Riconoscimento del carattere di stazione di cura e soggiorno al territorio della frazione di Lurisia del comune di Roccaforte Mondovì (Cuneo).

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Roccaforte Mondovì (Cuneo) in data 3 marzo 1961, con la quale è stato proposto che la frazione Lurisia in Roccaforte di Mondovì (Cuneo) venga riconosciuta stazione di cura e soggiorno;

Visto il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

Al territorio della frazione Lurisia in Roccaforte di Mondovì (Cuneo) è conferito il riconoscimento della stazione di cura e soggiorno.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche della frazione è istituita l'Azienda autonoma di cura e soggiorno di « Lurisia in Roccaforte di Mondovì », con sede nel comune di Roccaforte di Mondovì.

Il prefetto di Cuneo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 gennaio 1967

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
PRETI

(9058)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1967.
Uffici sanitari di aeroporto.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Visto il Regolamento sanitario internazionale, approvato e reso esecutivo con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto l'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 296, che ha istituito il Ministero della sanità;

Considerato che si rende necessario stabilire l'elenco degli aeroporti sanitari, ai sensi dell'art. 19, del Regolamento sanitario internazionale sopracitato;

Ritenuta l'opportunità di stabilire a quali funzionari debba essere affidato il servizio di sanità aerea di cui all'art. 2 del Regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono « aeroporti sanitari » agli effetti dell'art. 19 del Regolamento sanitario internazionale, approvato e reso esecutivo con legge 31 luglio 1954, n. 861, i seguenti aeroporti:

aeroporto di Fiumicino (Roma);
aeroporto di Ciampino (Roma);
aeroporto della Malpensa (Varese);
aeroporto di Linate (Milano).

Art. 2.

Gli Uffici sanitari costituiti presso gli aeroporti di Fiumicino (Roma) e della Malpensa (Varese), sono diretti da appositi funzionari appartenenti al ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, i quali assumono la qualifica di « medici di aeroporto ».

La direzione degli Uffici sanitari costituiti presso gli aeroporti di Ciampino (Roma) e di Linate (Milano), è affidata rispettivamente, ai medici di aeroporto di Fiumicino e della Malpensa.

Art. 3.

Negli altri aeroporti il servizio di polizia sanitaria è disimpegnato da « medici delegati di aeroporto », all'uopo designati dal Ministero della sanità.

Roma, addì 30 maggio 1967

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

(9224)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1967.
Delimitazione delle zone, in provincia di Messina, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel dicembre 1965 e nel maggio 1966.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni causati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale verificatisi posteriormente al 31 agosto 1965;

Visto l'art. 4, primo comma, della legge 29 novembre 1965, n. 1314, che autorizza l'impiego delle disponibilità derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della medesima legge n. 1314 anche per le calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche posteriori all'entrata in vigore della legge stessa, avvenuta il 26 dicembre 1965;

Sentito l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste della Regione siciliana, sui danni verificatisi in provincia di Messina nel dicembre 1965 e nel maggio 1966;

Decreta:

Per la provincia di Messina si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

Comuni di Milazzo, Montagnareale, Patti, Sant'Angelo di Brolo;

Comune di Gioiosa Marea, per le località Francari, Fico, Casale;

Comune di San Filippo del Mela, per le località Archi Marina, Corriolo, Masseria, Olivarella, Angeli, Baronia, Botteghelle, Bivio Milazzo, Croce Caruso, S. Domenico, Passo Cattafi, Marina;

Comune di Monforte S. Giorgio, per le località Marina, Benefizio, Bruganza, Sottodromo, Sotto ferrovia;

Comune di Torregrotta, per le località Scala, Benefizio, Feo Scala, Grucieri;

Comune di Vigliatore Terme, per le località Terme, Maceo, Marchesana, Salicà, Acquitta, Vigliatore, S. Biagio, Cannotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1967

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9149)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1967.

Sostituzione di due membri supplenti della Commissione consultiva per le assicurazioni private.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 78 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1965 (registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1965, registro n. 5, foglio n. 170), concernente la nomina per il triennio 1965-67 dei membri della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1967 (registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1967, registro n. 8, foglio n. 189) con cui è stato provveduto alla sostituzione e nomina di alcuni membri della predetta Commissione;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione di due membri supplenti che per vari motivi hanno cessato di farne parte;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dagli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della seconda sezione della Commissione consultiva per le assicurazioni private, quali membri supplenti:

a) in rappresentanza del Ministero della marina mercantile: colonnello di porto Egidio Midolo, in sostituzione del colonnello di porto Corrado Scarfò;

b) in rappresentanza degli industriali: dott. Carlo Zappi, in sostituzione dell'ing. Orfeo Bosone.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1967
Registro n. 10 Industria, foglio n. 178

(9156)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1967.

Inclusione del tratto della strada statale n. 1 « via Aurelia » compreso tra le progressive 108 + 300 e 109 + 300 nella strada statale n. 312 « Castrense ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che a seguito della costruzione da parte dell'A.N.A.S. della variante esterna all'abitato di Montalto di Castro, il tratto dismesso della strada statale n. 1 « via Aurelia » viene a perdere di diritto la qualità di statale ed a termini dell'art. 6 della legge citata dovrebbe essere assunto tra le strade del comune di Montalto di Castro;

Considerato che conseguentemente la strada statale n. 312 « Castrense » verrebbe ad avere inizio da una strada non più statale;

Ritenuto opportuno raccordare nuovamente le due strade statali anzidette utilizzando una parte del tratto dismesso, dalla progressiva 109 + 300 alla progressiva 108 + 300;

Ritenuto che detto tronco stradale, della lunghezza di km. 1 + 000 possiede i requisiti per essere inserito nella rete delle strade statali;

Sentiti a norma della legge suindicata il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si sono pronunciati rispettivamente il 29 luglio 1966 ed il 14 marzo 1967;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, il tratto della strada statale n. 1 « via Aurelia » compreso tra le progressive 108 + 300 e 109 + 300 cessa di far parte della strada stessa e viene incluso nella strada statale n. 312 « Castrense » il cui itinerario e la estesa divengono: innesto con la strada statale n. 1 « via Aurelia » nei pressi di Montalto di Castro-Canino-Valentano-innesto con la strada statale n. 74 « Maremmana » presso il bivio Latera km. 41 + 568.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1967
Registro n. 17 *Lavori pubblici, foglio n.* 255

(8921)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1967.

Sostituzione di un componente il Collegio dei revisori dei conti presso l'Ente nazionale di assistenza magistrale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, istitutivo dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (E.N.A.M.) ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190;

Vista la legge 7 marzo 1957, n. 93, che ha apportato modificazioni al predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1346;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1966, con il quale venne nominato, per la durata di un quadriennio il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Considerato che il mandato del presidente onorario dott. Ennio Casaburi, rappresentante della Corte dei conti in seno al predetto Collegio, è scaduto il 17 maggio 1967 e che, pertanto, è necessario procedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

Il dott. Mario Relleva è chiamato a far parte del Collegio dei revisori dei conti presso l'Ente nazionale di assistenza magistrale, in qualità di rappresentante della Corte dei conti, in sostituzione del dott. Ennio Casaburi, fino al compimento del predetto quadriennio.

Roma, addì 15 luglio 1967

p. *Il Ministro*: BADALONI

(9157)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1967.

Norme per il riconoscimento di compensi alle imprese appaltatrici per rincari nel costo degli appalti di lavori e forniture del Servizio lavori e costruzioni e del Servizio impianti elettrici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visti i decreti ministeriali 3 settembre 1940, n. 857 e 29 gennaio 1946, n. 1950, in materia di riconoscimenti di compensi alle imprese appaltatrici per rincari nel costo degli appalti di lavori e forniture del Servizio lavori e costruzioni e del Servizio impianti elettrici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1964, n. 7962, recante norme transitorie, con efficacia fino al 31 luglio 1966, nella materia di cui sopra;

Vista la relazione della Direzione generale della predetta Azienda - Servizio affari generali, n. AG.6.2.I/16061 del 24 aprile 1967, con cui si propone di regolare i suddetti riconoscimenti di compensi per gli appalti eseguiti in tutto o in parte dopo il 31 luglio 1966;

Sentito il Consiglio di amministrazione, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 26 del 25 luglio 1967;

Decreta:

Art. 1.

Per gli appalti di lavori e forniture, del Servizio lavori e costruzioni e del Servizio impianti elettrici della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, aggiudicati o affidati a partire dal 1° agosto 1966, o anche anteriormente a tale data ma che abbiano avuto intera esecuzione dalla data stessa in poi, è ammessa la facoltà di procedere al riconoscimento di compensi alle imprese appaltatrici per rincari derivati da variazioni dei prezzi di mercato, intervenute dopo il terz'ultimo giorno del termine utile per la presentazione dell'offerta in sede di licitazione privata o di appalto-concorso, o dopo la data dell'offerta in sede di trattativa privata, quando la predetta Azienda riconosca che le anzidette variazioni hanno determinato un aumento in misura superiore al 10 per cento sul costo complessivo delle opere alle originarie condizioni contrattuali.

Art. 2.

Per gli appalti di lavori e forniture, aggiudicati o affidati anteriormente alla data del 1° agosto 1966 ed eseguiti in tutto o in parte prima di tale data, il riconoscimento dei compensi è ammesso secondo le seguenti norme:

a) nei casi di esecuzione ricadente per intero in periodo anteriore all'anzidetta data, secondo le norme del decreto ministeriale 7 aprile 1964, n. 7962;

b) nei casi di esecuzione in parte in periodo anteriore e in parte dalla data stessa in poi, secondo le norme, rispettivamente, del decreto ministeriale 7 aprile 1964, n. 7962, e dell'art. 1 del presente decreto, operando i relativi conteggi separatamente per ciascun periodo, in relazione all'importo della parte di opere eseguita nel periodo stesso, al netto del ribasso o comprensivo dell'aumento offerto, indipendentemente dai risultati dell'altro periodo e fatto salvo l'ulteriore frazionamento nei diversi periodi di esecuzione previsti dal decreto ministeriale 7 aprile 1964, n. 7962.

Art. 3.

I compensi, di cui ai precedenti articoli, saranno determinati applicando le percentuali di aumento, rispettivamente eccedenti le previste aliquote di rincaro non riconoscibile, agli importi dei corrispondenti lavori e forniture contabilizzati in base agli originari prezzi contrattuali al netto del ribasso o comprensivi dello aumento offerto, deducendo gli eventuali corrispettivi revisionali spettanti per effetto di clausola contrattuale.

I compensi medesimi saranno calcolati con sistemi parametrici oppure analitici e alle relative contabilizzazioni potrà procedersi per acconti con le situazioni dei lavori e delle forniture.

Art. 4.

Ai fini del riconoscimento dei compensi per gli appalti di lavori e forniture di cui al precedente art. 1, le imprese appaltatrici dovranno presentare apposita istanza, a pena di decandenza, non oltre la data di collaudazione, ovvero entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gaz-*

zetta Ufficiale qualora la collaudazione sia già intervenuta alla data medesima o intervenga entro il predetto termine.

Per gli appalti di lavori e forniture di cui al precedente art. 2, s'intendono valide esclusivamente le istanze presentate nei termini a mente del decreto ministeriale 7 aprile 1964, n. 7962.

Art. 5.

Il Servizio lavori e costruzioni e il Servizio impianti elettrici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato emaneranno, d'intesa, le disposizioni applicative del presente decreto.

Roma, addì 25 luglio 1967

Il Ministro: SCALFARO

(9036)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1967.

Radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico della sigaretta Tre Stelle senza filtro, dei sigari Virginia, del trinciato Dolce e del tabacco da fiuto Radica Correra 2ª qualità.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1959, Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 66, con il quale il prezzo di vendita al pubblico dei sigari Virginia, del trinciato Dolce e del tabacco da fiuto Radica Correra 2ª qualità venne stabilito nella misura tuttora in vigore;

Visto il decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro 26 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1962, registro n. 8 Monopoli, foglio n. 106, con il quale il prezzo di vendita al pubblico della sigaretta Tre Stelle venne stabilito nella misura tuttora in vigore;

Considerato che lo smercio dei suddetti prodotti è in continua diminuzione, per cui è stata disposta la cessazione delle relative produzioni;

Atteso che occorre pertanto provvedere alla radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio dei cennati quattro prodotti;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, sul regime d'imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Su proposta del Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

I sigari Virginia, il trinciato Dolce, il tabacco da fiuto Radica Correra 2ª qualità e le sigarette Tre Stelle sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 luglio 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1967
Registro n. 6 *Monopoli, foglio n.* 110

(9150)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1967.

Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Cuneo ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Considerato che, in dipendenza del diverso ritmo delle attività economiche verificatesi nei vari Comuni della provincia di Cuneo, l'attuale ripartizione dei Comuni stessi agli effetti delle verificazioni periodiche non è più rispondente alle odierne necessità, al fine di accertare con costante regolarità i cambiamenti che debbono essere introdotti negli atti del catasto terreni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Cuneo, indicante la ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Cuneo e l'anno in cui, a cominciare dal 1968, deve eseguirsi in ciascun gruppo la verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1967

p. *Il Ministro*: GIOIA

Tabella della ripartizione dei Comuni della provincia di Cuneo in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche per la conservazione del nuovo catasto terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la verificazione.

COMUNI DEL I GRUPPO

Verificazione anno 1968

Distretto d'imposte di Ceva

1) Alto
2) Bagnasco
3) Battifollo
4) Camerana
5) Caprauna
6) Castellino Tanaro
7) Castelnuovo di Ceva
8) Ceva
9) Garessio
10) Gottasecca
11) Igliano
12) Lesegno
13) Lisio
14) Marsaglia
15) Mombarcaro
16) Mombasiglio
17) Monesiglio
18) Montezemolo
19) Nucetto
20) Ormea
21) Paroldo
22) Perlo
23) Priero
24) Priola
25) Prunetto
26) Roascio
27) Sale delle Langhe
28) Sale San Giovanni
29) Saliceto
30) Scagnello
31) Torresina
32) Viola

Distretto d'imposte di Dogliani

1) Murazzano

Distretto d'imposte di Mondovì

1) Bastia Mondovì
2) Briaglia
3) Margarita
4) Monastero di Vasco
5) Monasterolo Casotto
6) Mondovì

7) Montaldo di Mondovì
8) Morozzo
9) Niella Tanaro
10) Pamparato
11) Roburent
12) Rocca de Baldi
13) San Michele Mondovì
14) Torre Mondovì
15) Vicoforte

COMUNI DEL II GRUPPO

Verificazione anno 1969

Distretto d'imposte di Borgo San Dalmazzo

1) Aisone
2) Argentera
3) Borgo San Dalmazzo
4) Demonte
5) Entracque
6) Gaiola
7) Limone Piemonte
8) Moiola
9) Pietraporzio
10) Rittana
11) Roaschia
12) Robilante
13) Roccasparvera
14) Roccavione
15) Sambuco
16) Valdieri
17) Valloriate
18) Vernante
19) Vinadio

Distretto d'imposte di Ceva

1) Briga Alta

Distretto d'imposte di Cuneo

1) Beinette
2) Boves
3) Cervasca
4) Chiusa di Pesio
5) Cuneo
6) Peveragno
7) Vignolo

Distretto d'imposte di Dronero

1) Bernezzo
2) Caraglio
3) Castelmagno
4) Montemale di Cuneo
5) Monterosso Grana
6) Pradleves
7) Valgrana

Distretto d'imposte di Mondovì

1) Frabosa Soprana
2) Frabosa Sottana
3) Pianfei
4) Roccaforte Mondovì
5) Villanova Mondovì

COMUNI DEL III GRUPPO

Verificazione anno 1970

Distretto d'imposte di Barge

1) Bagnolo Piemonte
2) Barge
3) Crissolo
4) Envie
5) Gambasca
6) Martiniana Po
7) Oncino
8) Ostana
9) Paesana
10) Revello
11) Rifreddo
12) Sanfront

Distretto d'imposte di Dronero

1) Acceglio
2) Busca
3) Canosio
4) Cartignano
5) Celle di Macra
6) Dronero
7) Elva
8) Macra
9) Marmora
10) Prazzo
11) Roccabruna
12) San Damiano Macra
13) Stroppo
14) Villar San Costanzo

Distretto d'imposte di Saluzzo

1) Bellino
2) Brondello
3) Brossasco
4) Cardè
5) Casteldelfino
6) Castellar
7) Frassino
8) Isasca
9) Melle
10) Pagno
11) Pontechianale
12) Rossana
13) Saluzzo
14) Sampeyre
15) Valmala
16) Venasca

COMUNI DEL IV GRUPPO

Verificazione anno 1971

Distretto d'imposte di Bra

1) Bra
2) Ceresole Albà
3) Cervere
4) Cherasco
5) La Morra
6) Narzole
7) Pocapaglia
8) Sanfrè
9) Santa Vittoria d'Alba
10) Sommariva del Bosco
11) Sommariva Perno

Distretto d'imposte di Carrù

1) Carrù
2) Cigliè
3) Clavesana
4) Magliano Alpi
5) Piozzo
6) Rocca Cigliè

Distretto d'imposte di Cuneo

1) Castelletto Stura
2) Tarantasca
3) Villafalletto

Distretto d'imposte di Fossano

1) Bene Vagienna
2) Centallo
3) Fossano
4) Lequio Tanaro
5) Salmour
6) Sant'Albano Stura
7) Trinità
8) Vottignasco

Distretto d'imposte di Mondovì

1) Montanera

Distretto d'imposte di Saluzzo

1) Costigliole Saluzzo
2) Faule
3) Lagnasco
4) Manta
5) Moretta
6) Piasco
7) Polonghera
8) Ruffia
9) Scarnafigi
10) Torre San Giorgio
11) Verzuolo
12) Villanova Solaro

Distretto d'imposte di Savigliano

1) Caramagna Piemonte
2) Casalgrasso
3) Cavallerleone
4) Cavallermaggiore
5) Genola
6) Marene
7) Monasterolo di Savigliano
8) Murello
9) Racconigi
10) Savigliano

COMUNI DEL V GRUPPO

Verificazione anno 1972

Distretto d'imposte di Alba

1) Alba
2) Albaretto della Torre
3) Arguello
4) Baldissero d'Alba
5) Barbaresco
6) Barolo
7) Benevello
8) Borgomale
9) Camo
10) Canale
11) Castagnito
12) Castellinaldo
13) Castiglione Falletto
14) Castiglione Tinella
15) Cerretto Langhe
16) Corneliano d'Alba
17) Cossano Belbo
18) Diano d'Alba
19) Feisoglio
20) Govone
21) Grinzane Cavour
22) Guarene
23) Lequio Berria
24) Magliano Alfieri
25) Mango
26) Montà
27) Montaldo Roero
28) Montelupo Albese
29) Monteu Roero
30) Monticello d'Alba
31) Neive
32) Neviglie
33) Piobesi d'Alba
34) Priocca
35) Rocchetta Belbo
36) Roddi
37) Rodello
38) Santo Stefano Belbo
39) Santo Stefano Roero
40) Serralunga d'Alba
41) Sinio
42) Treiso
43) Trezzo Tinella
44) Vezza d'Alba

Distretto d'imposte di Bra

1) Verduno

Distretto d'imposte di Cortemilia

1) Bergolo
2) Bosia
3) Castelletto Uzzone
4) Castino
5) Cortemilia
6) Cravanzana
7) Gorzegno
8) Levice
9) Perletto
10) Pezzolo Valle Uzzone
11) Torre Bormida

Distretto d'imposte di Dogliani

1) Belvedere Langhe
2) Bonvicino
3) Bossolasco
4) Cissone
5) Dogliani
6) Farigliano
7) Monchiero
8) Monforte d'Alba
9) Niella Belbo
10) Novello
11) Roddino
12) San Benedetto Belbo
13) Serravalle Langhe
14) Somano

(9010)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1967.

Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di La Spezia ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Considerato che, in dipendenza del diverso ritmo delle attività economiche verificatesi nei vari Comuni della provincia di La Spezia, l'attuale ripartizione dei Comuni stessi agli effetti delle verificazioni periodiche non è più rispondente alle odierne necessità, al fine di accertare con costante regolarità i cambiamenti che debbono essere introdotti negli atti del catasto terreni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di La Spezia, indicante la ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di La Spezia e l'anno in cui, a cominciare dal 1968, deve eseguirsi in ciascun gruppo la verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1967

p. *Il Ministro*: GIOIA

Tabella della ripartizione dei Comuni della provincia di La Spezia in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche per la conservazione del nuovo catasto terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la verificazione.

COMUNI DEL I GRUPPO

Verificazione anno 1968

Distretto d'imposte di La Spezia

1) Borghetto di Vara
2) Carrodano
3) Pignone

Distretto d'imposte di Levanto

1) Bonassola
2) Carro
3) Deiva Marina
4) Framura
5) Levanto
6) Monterosso al Mare
7) Vernazza

COMUNI DEL II GRUPPO

Verificazione anno 1969

Distretto d'imposte di Sarzana

1) Ameglia
2) Castelnuovo Magra
3) Ortonovo
4) Santo Stefano di Magra
5) Sarzana

COMUNI DEL III GRUPPO

Verificazione anno 1970

Distretto d'imposte di La Spezia

1) La Spezia
2) Portovenere
3) Riccò del Golfo di Spezia
4) Riomaggiore

COMUNI DEL IV GRUPPO

Verificazione anno 1971

Distretto d'imposte di La Spezia

1) Arcola
2) Follo
3) Vezzano Ligure

Distretto d'imposte di Sarzana

1) Bolano
2) Lerici

COMUNI DEL V GRUPPO

Verificazione anno 1972

Distretto d'imposte di La Spezia

1) Beverino
2) Brugnato
3) Calice al Corniviglio
4) Maissana
5) Rocchetta di Vara
6) Sesta Godano
7) Varese Ligure
8) Zignago

(9012)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1967.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere stagionali della riviera romagnola compresa nella provincia di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2-sub 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione dei contributi dovuti alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per i dipendenti da aziende alberghiere stagionali della riviera romagnola compresa nella provincia di Forlì, sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° aprile 1966.

Roma, addì 4 agosto 1967

Il Ministro: Bosco

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere stagionali della riviera romagnola compresa nella provincia di Forlì.

Categorie degli esercizi e del personale	luglio e agosto	giugno e settembre	aprile maggio e ottobre
Alberghi di lusso e di 1ª categoria:			
1ª categoria	94.900	80.625	66.550
2ª categoria	66.800	55.950	46.000
3ª categoria	55.400	47.100	38.750
Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria:			
1ª categoria	82.495	76.350	58.320
2ª categoria	66.250	54.600	44.280
3ª categoria	54.600	44.700	36.700
Alberghi di 3ª e 4ª categoria; Pensioni di 2ª e 3ª categoria; Locande:			
2ª categoria	56.450	48.050	43.300
3ª categoria	45.900	43.235	32.070

Note. — Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono calcolate per mese, ragguagliato a 26 giornate.

Per la classifica del personale si fa riferimento a quella prevista dal contratto collettivo di categoria, anche per quanto concerne la deroga di cui all'art. 9 del contratto stesso.

Le retribuzioni medie di cui alla tabella, s'intendono comprensive del rateo mensile della tredicesima mensilità e del valore in contanti del vitto e dell'alloggio.

Nel caso di modifica dei valori del vitto e dell'alloggio, stabiliti con decreto ministeriale, le retribuzioni medie dovranno essere automaticamente modificate in conformità.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Bosco

(9023)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1967.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale percentualista dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2-sub 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 40, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, ed in conformità del parere espresso dal Comitato medesimo;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie per il personale percentualista dipendente da aziende alberghiere della provincia di Cagliari, sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal 1° dicembre 1966 al 30 aprile 1968.

Art. 3.

Le retribuzioni medie determinate con il presente decreto cessano di avere efficacia a decorrere dal primo periodo di paga corrente alla data del 1° maggio 1968; dallo stesso periodo cesserà la validità delle retribuzioni medie per i dipendenti dalle piccole aziende, determinate con il decreto ministeriale 8 gennaio 1966.

Roma, addì 4 agosto 1967

Il Ministro: Bosco

Tabella delle retribuzioni medie mensili per i dipendenti dalle aziende alberghiere della provincia di Cagliari

Categoria del personale	Categoria degli alberghi		
	I categoria	II categoria	III categoria
	Lire	Lire	Lire
Intermedi	91.000	77.000	—
I categoria	77.000	66.000	—
II categoria	66.000	55.000	55.000
III categoria *A* (almeno 9 punti)	55.000	46.000	45.000
III categoria *B* (almeno 7 punti)	46.000	44.000	43.500
III categoria *C* (sotto i 7 punti)	30.000	29.000	28.000

Note. — Le retribuzioni medie, come sopra concordate, stabilite per lavoratori con la qualifica non impiegatizia, sono ragguagliate a 26 giornate lavorative, in caso di occupazione inferiore al mese e si intendono comprensive di tutti gli elementi della retribuzione, ivi compreso il vitto e l'alloggio e la quota di gratifica natalizia.

Per quanto concerne la classificazione delle aziende si fa riferimento a quella ufficiale, salvo che per gli alberghi di 2ª categoria con oltre 200 letti che saranno considerati di 1ª categoria.

Per quanto concerne, infine, le categorie dei lavoratori si fa riferimento a quelle previste sui contratti collettivi di lavoro.

Le retribuzioni medie come sopra determinate valgono solo per quelle aziende alberghiere che retribuiscono i dipendenti in tutto od in parte, con la percentuale di servizio.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Bosco

(9024)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1967.

Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Milano ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Considerato che, in dipendenza del diverso ritmo delle attività economiche verificatesi nei vari Comuni della provincia di Milano, l'attuale ripartizione dei Comuni stessi agli effetti delle verificazioni periodiche non è più rispondente alle odierne necessità, al fine di accertare con costante regolarità i cambiamenti che debbono essere introdotti negli atti del catasto terreni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Milano, indicante la ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Milano e l'anno in cui, a cominciare dal 1968, deve eseguirsi in ciascun gruppo la verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1967

p. *Il Ministro*: Gioia

Tabella della ripartizione dei Comuni della provincia di Milano in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche per la conservazione del nuovo catasto terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la verificazione.

COMUNI DEL I GRUPPO

Verificazione anno 1968

Distretto d'imposte di Magenta

1) Arconate
2) Bernate Ticino
3) Boffalora Sopra Ticino
4) Buscate
5) Casorezzo
6) Castano Primo
7) Cuggiono
8) Dairago
9) Inveruno
10) Magenta
11) Magnago
12) Marcallo con Casone
13) Mesero
14) Nosate
15) Ossona
16) Robecchetto con Induno
17) Santo Stefano Ticino
18) Sedriano
19) Turbigo
20) Vittuone

Distretto d'imposte di Milano

1) Assago
2) Basiglio
3) Binasco
4) Bollate
5) Bresso
6) Bubbiano
7) Buccinasco
8) Calvignasco
9) Casarile
10) Cernusco sul Naviglio
11) Cesano Boscone
12) Cesate
13) Cormano
14) Corsico
15) Cusago
16) Garbagnate Milanese
17) Lacchiarella
18) Locate di Triulzi
19) Novate Milanese
20) Noviglio
21) Opera
22) Pantigliate
23) Peschiera Borromeo
24) Pieve Emanuele
25) Rozzano
26) San Donato Milanese
27) San Giuliano Milanese
28) Senago
29) Settimo Milanese
30) Trezzano sul Naviglio
31) Vernate
32) Zibido San Giacomo

COMUNI DEL II GRUPPO

Verificazione anno 1969

Distretto d'imposte di Desio

1) Albiate
2) Barlassina
3) Besana in Brianza
4) Bovisio Masciago
5) Briosco
6) Carate Brianza
7) Ceriano Laghetto
8) Cesano Maderno
9) Cogliate
10) Correzzana
11) Cusano Milanino
12) Desio
13) Giussano
14) Lazzate
15) Lentate sul Seveso
16) Limbiate
17) Meda
18) Misinto
19) Nova Milanese
20) Paderno Dugnano
21) Renate
22) Seregno
23) Seveso
24) Solaro
25) Sovico
26) Triuggio
27) Varedo
28) Veduggio con Colzano
29) Verano Brianza

Distretto d'imposte di Gorgonzola

1) Basiano
2) Bellinzago Lombardo
3) Bussero
4) Cambiago
5) Cassano d'Adda
6) Cassina de' Pecchi
7) Gessate
8) Gorgonzola
9) Grezzago
10) Inzago
11) Liscate
12) Masate
13) Melzo
14) Pessano con Bornago
15) Pioltello
16) Pozzo d'Adda
17) Pozzuolo Martesana
18) Rodano
19) Segrate
20) Settala
21) Trezzano Rosa
22) Trezzo sull'Adda
23) Truccazzano
24) Vaprio d'Adda
25) Vignate

COMUNI DEL III GRUPPO

Verificazione anno 1970

Distretto d'imposte di Monza

1) Biassono
2) Brugherio
3) Cinisello Balsamo
4) Cologno Monzese
5) Lissone
6) Macherio
7) Monza
8) Muggiò
9) Sesto San Giovanni
10) Vedano al Lambro
11) Villasanta
12) Vimodrone

Distretto d'imposte di Rho

1) Arese
2) Arluno
3) Cornaredo
4) Lainate
5) Nerviano
6) Pero
7) Pogliano Milanese
8) Pregnana Milanese
9) Rho
10) Vanzago

Distretto d'imposte di Vimercate

1) Agrate Brianza
2) Aicurzio
3) Arcore
4) Bellusco
5) Bernareggio
6) Burago di Molgora
7) Busnago
8) Camparada
9) Caponago
10) Carnate
11) Carugate
12) Cavenago di Brianza
13) Concorezzo
14) Cornate d'Adda
15) Lesmo
16) Mezzago
17) Ornago
18) Roncello
19) Ronco Briantino
20) Sulbiate
21) Usmate Velate
22) Vimercate

COMUNI DEL IV GRUPPO

Verificazione anno 1971

Distretto d'imposte di Castelpusterlengo

1) Bertonico
2) Brembio
3) Camairago
4) Casalpusterlengo
5) Castiglione d'Adda
6) Livraga
7) Orio Litta
8) Ospedaletto Lodigiano
9) Secugnago
10) Terranuova dei Passerini
11) Turano Lodigiano

Distretto d'imposte di Codogno

1) Caselle Landi
2) Castelnuovo Bocca d'Adda
3) Cavacurta
4) Codogno
5) Corno Giovine
6) Cornovecchio
7) Fombio
8) Guardamiglio
9) Maccastorna
10) Maleo
11) Meleti
12) San Fiorano
13) San Rocco al Porto
14) Santo Stefano Lodigiano
15) Senna Lodigiana
16) Somaglia

Distretto d'imposte di Legnano

1) Busto Garolfo
2) Canegrate
3) Cerro Maggiore
4) Legnano
5) Parabiago
6) Rescaldina
7) San Giorgio su Legnano
8) San Vittore Olona
9) Villa Cortese

Distretto d'imposte di Sant'Angelo Lodigiano

1) Borghetto Lodigiano
2) Borgo San Giovanni
3) Caselle Lurani
4) Castiraga Vidardo
5) Graffignana
6) Marudo
7) Massalengo
8) Ossago Lodigiano
9) Pieve Fissiraga
10) San Colombano al Lambro
11) Sant'Angelo Lodigiano
12) Valera Fratta
13) Villanova del Sillaro

COMUNI DEL V GRUPPO

Verificazione anno 1972

Distretto d'imposte di Abbiategrasso

1) Abbiategrasso
2) Albairate
3) Bareggio
4) Besate
5) Cassinetta di Lugagnano
6) Cisliano
7) Corbetta
8) Gaggiano
9) Gudo Visconti
10) Morimondo
11) Motta Visconti
12) Ozzero
13) Robecco sul Naviglio
14) Rosate
15) Vermezzo
16) Zelo Surrigone

Distretto d'imposte di Lodi

1) Abbadia Cerreto
2) Boffalora d'Adda
3) Carpiano
4) Casaletto Lodigiano
5) Casalmaiocco
6) Cavenago d'Adda
7) Cerro al Lambro
8) Cervignano d'Adda
9) Colturano
10) Comazzo
11) Cornegliano Laudense
12) Corte Palasio
13) Crespiatica
14) Dresano
15) Galgagnano
16) Lodi
17) Lodi Vecchio
18) Mairago
19) Mediglia
20) Melegnano
21) Merlino
22) Montanaso Lombardo
23) Mulazzano
24) Paullo
25) Salerano sul Lambro
26) San Martino in Strada
27) San Zenone al Lambro
28) Sordio
29) Tribiano
30) Villavesco
31) Vizzolo Predabissi
32) Zelo Buon Persico

Distretto d'imposte di Milano

1) Milano

(9013)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1967.

Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Piacenza ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Considerato che, in dipendenza del diverso ritmo delle attività economiche verificatesi nei vari Comuni della provincia di Piacenza, l'attuale ripartizione dei Comuni stessi agli effetti delle verificazioni periodiche non è più rispondente alle odierne necessità, al fine di accertare con costante regolarità i cambiamenti che debbono essere introdotti negli atti del catasto terreni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Piacenza, indicante la ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Piacenza e l'anno in cui, a cominciare dal 1968, deve eseguirsi in ciascun gruppo la verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1967

p. *Il Ministro*: GIOIA

Tabella della ripartizione dei Comuni della provincia di Piacenza in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche per la conservazione del nuovo catasto terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la verificazione.

COMUNI DEL I GRUPPO
Verificazione anno 1968

Distretto d'imposte di Fiorenzuola d'Arda

1) Alseno
2) Cadeo
3) Carpaneto Piacentino
4) Castell'Arquato
5) Fiorenzuola d'Arda
6) Gropparello
7) Lugagnano Val d'Arda
8) Vernasca

COMUNI DEL II GRUPPO
Verificazione anno 1969

Distretto d'imposte di Bobbio

1) Bobbio
2) Cerignale
3) Coli
4) Corte Brugnatella
5) Ottone
6) Zerba

Distretto d'imposte di Piacenza

1) Rivergaro
2) Travo

COMUNI DEL III GRUPPO
Verificazione anno 1970

Distretto d'imposte di Monticelli d'Ongina

1) Besenzone
2) Caorso
3) Castelvetro Piacentino
4) Cortemaggiore
5) Monticelli d'Ongina
6) San Pietro in Cerro
7) Villanova sull'Arda

Distretto d'imposte di Piacenza

1) Gossolengo
2) Piacenza
3) Podenzano
4) Pontenure
5) San Giorgio Piacentino

COMUNI DEL IV GRUPPO
Verificazione anno 1971

Distretto d'imposte di Agazzano

1) Agazzano
2) Caminata
3) Gazzola
4) Gragnano Trebbiense
5) Nibbiano
6) Pecorara
7) Pianello Val Tidone
8) Piozzano

Distretto d'imposte di Castel San Giovanni

1) Borgonovo Val Tidone
2) Calendasco
3) Castel San Giovanni
4) Rottofreno
5) Sarmato
6) Ziano Piacentino

COMUNI DEL V GRUPPO
Verificazione anno 1972

Distretto d'imposte dell'Olio

1) Bettola
2) Farini d'Olmo
3) Ferriere
4) Morfasso
5) Ponte dell'Olio
6) Vigolzone

(9014)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1967.
Sospensione temporanea della importazione di taluni oli vegetali.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 9 novembre 1966, numero 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nel settore dei grassi;

Considerato che talune importazioni di olio di semi per uso alimentare vengono effettuate a prezzi anormalmente bassi, sì da turbare l'andamento del mercato interno;

Considerato, altresì, che è stata iniziata una procedura di consultazione, ai sensi dell'art. 226 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, ai fini dell'adozione di misure appropriate nel settore degli oli vegetali alimentari;

Su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste;

Sentito il Ministro per l'industria, commercio e artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 30 settembre 1967 è sospesa l'importazione da qualsiasi provenienza dei seguenti oli di semi per usi alimentari:

v.d. ex 15.07 Olio di colza, di ravizzone, di girasole.

Art. 2.

Il presente decreto non si applica alle importazioni delle partite che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino giacenti in dogana o viaggianti, spedite dall'origine con diretta destinazione Italia e con documenti intestati alla ditta importatrice nazionale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 2 settembre 1967

Il Ministro: TOLLOY

(9239)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1967.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 10 maggio 1967;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 21 luglio 1967;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, in conseguenza della urgente necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 28 febbraio 1967:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Alcool etilico, da impiegare nella produzione della celluloide (con validità fino al 15 settembre 1967)	16 settembre 1967	15 marzo 1968
2. Bestiame bovino, carni e sottoprodotti della macellazione del bestiame bovino, freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, salati, affumicati e per altre lavorazioni (con validità fino all'11 settembre 1967)	12 settembre 1967	11 marzo 1968
3. Borato di calcio greggio, o borato di sodio e calcio greggio, per la fabbricazione di borace comune o di acido borico (con validità fino al 21 settembre 1967)	22 settembre 1967	2 marzo 1968
4. Burro di cacao, per essere rilavorato, e cioè sottoposto a decantazione, purificazione e filtraggio (con validità fino al 17 settembre 1967)	18 settembre 1967	17 marzo 1968
5. Caseina presamica, per la fabbricazione di galalite e di bottoni di galalite (con validità fino al 27 settembre 1967)	28 settembre 1967	27 marzo 1968
6. Ferro ed acciaio, laminati a caldo, in vergella o bordione, in rotoli o in matasse, e nastri di ferro o di acciaio laminati a caldo, per la fabbricazione di: *a*) filo di ferro e di acciaio, del diametro fino a mm. 5, temperato o non, in rotoli o in barrette, eventualmente verniciato; *b*) piattina (nastrino), liscia o scanalata, ottenuta mediante laminazione a freddo, anche da filo, temperato o non, in rotoli o in barrette, con larghezza compresa fra mm. 0,75 e mm. 20 e spessore compreso tra mm. 0,35 e mm. 1,8; *c*) filo di acciaio laminato a U ottenuto da piattina di cui alla precedente lettera *b*) mediante sagomatura a freddo, temperato o non, in rotoli o in barretta (con validità fino al 26 settembre 1967)	27 settembre 1967	26 marzo 1968
7. Legname, per la costruzione di case prefabbricate (con validità fino al 21 settembre 1967)	22 settembre 1967	21 marzo 1968
8. Ottone in pani, per la fabbricazione di semilavorati (barre, tubi, fili, vergella, profilati, ecc.) (con validità fino al 21 settembre 1967)	22 settembre 1967	21 marzo 1968
9. Pannello di cacao, per essere polverizzato e sottoposto a speciale trattamento di inscurimento (con validità fino al 24 settembre 1967)	25 settembre 1967	24 marzo 1968
10. Paraffina, per la fabbricazione di fiammiferi (con validità fino al 14 settembre 1967)	15 settembre 1967	14 marzo 1968
11. Pelli da pellicceria, conciate e/o tinte o comunque preparate, tavole, sacchi, mappette, croci e simili, manufatti e confezioni di pellicceria, per essere ulteriormente rifinite, per conto di committenti esteri (con validità fino al 12 settembre 1967)	13 settembre 1967	12 marzo 1968
12. Uva secca (uva sultanina), da impiegare nella fabbricazione di prodotti dolciari da forno (panettoni, cakes, biscotti di vario tipo) (con validità fino al 27 settembre 1967)	28 settembre 1967	27 marzo 1968

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 agosto 1967

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per le finanze
PRETI

(9045)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale in data 18 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1967, il ricorso straordinario proposto dall'usciere giudiziario Di Menna Berardino avverso il decreto ministeriale 13 febbraio 1964 con cui fu stabilita la di lui complessiva anzianità nella precedente qualifica all'atto della nomina in ruolo, e contro il successivo atto 7 agosto 1965 dello stesso Ministero di grazia e giustizia, è in parte irricevibile e in parte inammissibile.

(9182)

Con decreto presidenziale in data 18 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1967, il ricorso straordinario proposto da Giulio Massaro avverso il decreto 10 luglio 1963 del Ministero di grazia e giustizia, con cui lo stesso fu dichiarato decaduto dal concorso a cinquecentonovanta posti di usciere giudiziario, indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1951, è irricevibile.

(9183)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sanluri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1967, il comune di Sanluri (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.345.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9168)

Autorizzazione al comune di Porto Torres ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1967, il comune di Porto Torres (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.956.262, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9169)

Autorizzazione al comune di Giarre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1967, il comune di Giarre (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 212.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9171)

Autorizzazione al comune di Provvidenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1967, il comune di Provvidenti (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9172)

Autorizzazione al comune di Motta San Giovanni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966.

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1967, il comune di Motta San Giovanni (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.987.467, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9170)

Autorizzazione al comune di Telti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1967, il comune di Telti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9173)

Autorizzazione al comune di Battipaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1967, il comune di Battipaglia (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9174)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio successivo, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 30 dicembre 1965 dalla signorina Spellucci Anna, segretario aggiunto nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 7 luglio 1965 con cui le è stata irrogata, ai sensi dell'art. 80, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la sanzione disciplinare della riduzione di un decimo dello stpiendio per la durata di un mese.

(9184)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicati

Il Ministero del commercio estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

- A - 185 dell'8 agosto 1967 relativa a « Regolamento di indennizzi R.C.A. a favore dell'estero ».

Il Ministero del commercio estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

- A - 186 del 9 agosto 1967 relativa a « Regolamento di noli e noleggi ».

(9052)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

La dottoressa Cecilia Piras, nata a Furtei (Cagliari) il 2 maggio 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in matematica, conseguito presso l'Università di Cagliari in data 8 giugno 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Cagliari.

Il dott. Giuseppe Fucci, nato a Macerata Feltria (Pesaro) il 2 maggio 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Bologna il 13 marzo 1952

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

La dottoressa Giuseppa Oddo ved. Martellucci, nata a Palermo il 1° gennaio 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, conseguito presso l'Università di Palermo il 13 giugno 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Palermo.

(9054)

Il dott. Franco Messora, nato a Gonzaga (Mantova) il 13 luglio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'Università di Bologna il 22 febbraio 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

La dottoressa Marta Ferrari, nata a Reggio Emilia il 4 ottobre 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio, conseguito presso l'Università di Bologna l'8 novembre 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(9055)

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano, n. 30823, in data 19 luglio 1967, il gr. uff. Virginio Pozzi, nella sua qualità di presidente e di legale rappresentante dell'Istituto dei ciechi di Milano, via Vivaio n. 7, viene autorizzato ad accettare il legato di L. 3.000.000 (tremilioni) disposto a favore dell'Istituto medesimo, dal defunto comm. Alignani Francesco, detto Franco, con testamento olografo e codicillo 15 febbraio 1962.

(9161)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 167

Corso dei cambi del 4 settembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,87	622,85	622,91	622,89	622,80	—	622,92	622,89	622,85	622,86
$ Can.	578,46	578,30	578,10	578,30	578 —	—	578,32	578,30	578,25	579,25
Fr. Sv.	143,53	143,50	143,48	143,49	143,40	—	143,48	143,49	143,56	143,50
Kr. D.	89,81	89,80	89,82	89,80	89,80	—	89,82	89,80	89,79	89,79
Kr. N.	87,11	87,10	87,12	87,55	87,15	—	87,11	87,55	87,09	87,095
Kr. Sv.	120,66	120,65	120,65	120,665	120,75	—	120,65	120,665	120,66	120,665
Fol.	173,20	173,20	173,20	173,215	173 —	—	173,225	173,215	173,21	173,20
Fr. B.	12,55	12,552	12,5525	12,5495	12,545	—	12,5413	12,5495	12,55	12,5515
Franco francese	127 —	126,99	127,02	127,005	126,90	—	127 —	127,005	127,01	127 —
Lst.	1734,94	1734,95	1735,20	1735,10	1734,25	—	1734,90	1735,10	1734,70	1735 —
Dm. occ.	155,73	155,75	155,79	155,76	155,65	—	155,76	155,76	155,75	155,74
Scell. Austr.	24,13	24,12	24,12	24,1175	24,10	—	24,1220	24,1175	24,12	24,12
Escudo Port.	21,64	21,64	21,645	21,655	21,75	—	21,64	21,655	21,65	21,655
Peseta Sp.	10,40	10,40	10,41	10,4050	10,42	—	10,4040	10,4050	10,40	10,405

Media dei titoli del 4 settembre 1967

Titolo	
Rendita 5% 1935	103,475
Redimibile 3,50% 1934	100,70
Id. 3,50% (Ricostruzione)	86,20
Id. 5% (Ricostruzione)	96,575
Id. 5% (Riforma fondiaria)	95,65
Id. 5% (Città di Trieste)	95,60
Id. 5% (Beni Esteri)	95,40
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	98,775

Titolo	
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5% (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,25
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,35
» 5% (» 1° aprile 1973)	100,10
» 5% (» 1° aprile 1974)	100,125
» 5% (» 1° aprile 1975)	100,075
» 5% (» 1°-10-1975) - II emiss.	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 settembre 1967

Valuta	
1 Dollaro USA	622,905
1 Dollaro canadese	578,31
1 Franco svizzero	143,485
1 Corona danese	89,81
1 Corona norvegese	87,107
1 Corona svedese	120,657
1 Fiorino olandese	173,22
1 Franco belga	12,55
1 Franco francese	127,002
1 Lira sterlina	1735 —
1 Marco germanico	155,76
1 Scellino austriaco	24,12
1 Escudo Port.	21,647
1 Peseta Sp.	10,404

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione in una zona del comune di Montebuono Sabino (Rieti)

Con decreto ministeriale 21 agosto 1967, fino al 30 giugno 1971 è vietato sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico sulla caccia, l'esercizio venatorio al fagiano, starna e lepre nella zona del comune di Montebuono Sabino dell'estensione di ha. 735 compresa entro i confini fissati nel precedente decreto ministeriale 24 agosto 1960.

(9048)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona denominata « S. Leonardo », nei comuni di Forlì, Forlimpopoli e Bertinoro (Forlì).

Con decreto ministeriale 21 agosto 1967, fino al 30 giugno 1971 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico sulla caccia, la caccia e uccellagione a fringillidi, alaudidi, turdidi, tortore, quaglia, lepre, starna e fagiano nella zona denominata « S. Leonardo », nel territorio dei comuni di Forlì, Forlimpopoli e Bertinoro di ha 780, delimitato dei confini seguenti:

sud-est: strada provinciale n. 5 di S. Croce - dal cavalcavia sull'autostrada Bologna-Rimini fino alla progressiva km. 1,500 (incrocio con la strada provinciale n. 61);

sud-ovest: strada provinciale n. 61 di Fondi - dall'incrocio con la strada provinciale n. 5 al ponte sullo scolo Ausetta in località « Scuola »; strada comunale dell'Ausetta - strada campestre attraverso i poderi « C. Gaddi », « C. Rosetti » - fino alla strada provinciale n. 60 (Forlimpopoli-Rotta) nella frazione di S. Andrea di Rossano;

nord-ovest: strada provinciale n. 60 di Forlimpopoli-Rotta - dall'abitato di S. Andrea di Rossano all'abitato di S. Leonardo in Schiava; strada comunale per « C. Mordenti » - « C. Manzoni » - « C. Tumidei » - « C. Cimatti » - « C. Mangelli » - fino all'incrocio con la strada statale n. 254 (Cervese);

nord-est: strada statale n. 254 (Cervese) fino al sottopassaggio dell'autostrada Bologna-Rimini - autostrada Bologna-Rimini fino al cavalcavia sulla strada provinciale n. 5.

(9050)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona denominata « Massa Sadurano », nei comuni di Forlì, Castrocaro e Predappio.

Con decreto ministeriale 18 agosto 1967, fino al 30 giugno 1971 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico sulla caccia, la caccia e l'uccellagione ai fringillidi, alaudidi, turdidi, tortore, quaglia, lepre, starna e fagiano nella zona denominata « Massa Sadurano », nel territorio dei comuni di Forlì, Castrocaro e Predappio di ha. 720 circa, delimitata dai confini seguenti:

nord-ovest: Strada provinciale n. 56 (Vecchiazzano-Castrocaro): dall'incrocio con la strada provinciale n. 57 all'incrocio con la strada campestre del podere « Belvedere »;

nord-est: strada campestre di Belvedere, proseguendo per il podere « Sassa » si attraversa la strada comunale Vecchiazzano-Massa, strada campestre del podere la Palazza proseguendo per « Villa Bondi » il « Pianone » fino alla strada comunale « Vecchiazzano - S. Lorenzo » in « Noceto »;

sud-est: strada comunale « Vecchiazzano-S. Lorenzo in Noceto » fino all'incrocio con la strada provinciale 57 (Castrocaro-S. Lorenzo in Noceto). Si prosegue fino al podere « Carpineta » da dove si scende al Rio di Borsano » e si risale alla strada comunale S. Lorenzo-Monte Casaluda in prossimità del podere « Canova » - strada comunale « S. Lorenzo-Monte Casaluda ». Fino al podere « C. Ricci »;

sud-ovest: dal podere « C. Ricci » alla frazione S. Cristoforo - strada campestre per il podere « Canovetta » - « Favolone » « Facchina » fino alla frazione di Sadurano. Strada comunale di Sadurano fino all'incrocio con la strada provinciale n. 57 (Castrocaro-S. Lorenzo in Noceto) e si prosegue per la stessa fino ad incontrare la strada provinciale n. 56 (Vecchiazzano-Castrocaro).

(8999)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte per il concorso a dieci posti di assistente commerciale

Le prove scritte per il concorso a dieci posti di assistente commerciale, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 15 luglio 1967, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, con inizio il giorno 27 settembre 1967, alle ore 8.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella suddetta sede alle ore 8, muniti dei prescritti documenti di riconoscimento.

(9211)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami ad un posto di vice direttrice nell'Educandato femminile dello Stato di Montagnana

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli educandati femminili dello Stato;

Visto il regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, concernente norme modificative, integrative ed interpretative del citato regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;

Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, con norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, sulla legalizzazione di firme;

Vista la deliberazione, in data 4 luglio 1966, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Educandato femminile dello Stato di Montagnana ha proposto che sia bandito un pubblico concorso per la nomina della vice direttrice dell'Educandato stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esame, a un posto di vice direttrice nell'Educandato femminile dello Stato di Montagnana, riservato alle donne. Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo seguente:

Art. 2.

Requisiti

Coloro che intendano partecipare al concorso devono possedere, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non superiore agli anni 45 (art. 26 regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312);

3) titolo di studio: laurea, o diploma di istituto superiore di magistero (ad esclusione del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari), o iscrizione ad un albo professionale per l'insegnamento medio conseguita sulla base di una laurea;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) godimento dei diritti politici.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione

o che siano decaduti dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (articoli 2 e 128 testo unico 10 gennaio 1957, n. 3).

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che siano dipendenti civili dello Stato, di ruolo o di ruolo aggiunto (art. 200 testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, art. 61 legge 5 marzo 1961, n. 90).

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

Coloro che desiderano partecipare al concorso devono presentare domanda di ammissione, redatta su carta legale da L. 400, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V. La domanda deve pervenire al Ministero entro sessanta giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Nella domanda le aspiranti devono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data e il luogo di nascita;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non icrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto, l'anno del suo conseguimento e l'Istituto presso il quale è stato conseguito, o gli estremi della iscrizione ad un albo professionale per l'insegnamento medio (conseguito sulla base di laurea);

i servizi prestati eventualmente presso pubbliche Amministrazioni (da indicarsi) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere state destituite o dispensate dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni o dichiarate decadute dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

eventualmente, i titoli che dànno diritto ad esenzione dal limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

il proprio domicilio o recapito;

l'elenco dei titoli di merito eventualmente allegati alla domanda.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma della concorrente, in calce alla domanda, deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza Per le dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il Ministero si riserva di assegnare un breve termine per la regolarizzazione delle domande e dei documenti che siano formalmente imperfetti.

Le aspiranti possono allegare alla domanda la documentazione relativa ai titoli di merito posseduti e che esse ritengano di produrre nel proprio interesse per la valutazione del punteggio ai fini previsti dall'art. 5. Detta documentazione può tuttavia essere presentata anche separatamente alla domanda, purchè pervenga al Ministero entro il termine di sessanta giorni prescritto dal primo comma del presente articolo.

I titoli non documentati non saranno valutati ai fini del successivo art. 5.

I documenti relativi ai titoli devono essere redatti nella prescritta carta da bollo, fatta eccezione per quelli che si riferiscono a pubblicazioni.

Non sono ammessi riferimenti a documenti allegati ad altre domande nè quelli eventualmente giacenti presso questa o altra Amministrazione.

Art. 4.

Esclusione dal concorso - Irricevibilità delle domande e dei documenti

Con decreto ministeriale motivato può essere disposta la esclusione dal concorso delle concorrenti che non siano in possesso dei requisiti prescritti.

Saranno dichiarate irricevibili le domande e i documenti di cui all'art. 3 che perverranno a questo Ministero oltre il termine prescritto.

Art. 5.

Prova di esame - Titoli - Ripartizione del punteggio

Il concorso consiste, ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312:

in una prova di esame (colloquio), sul programma allegato al presente decreto;

nella valutazione dei titoli. Non saranno valutati i titoli non documentati dalle interessate nel termine di cui all'art. 3.

Alla prova di esame è assegnato un massimo di 45 punti.

Ai titoli è assegnato un massimo di 45 punti.

I criteri specifici per la valutazione dei titoli sono determinati dalla Commissione giudicatrice del concorso, nell'ambito delle prescrizioni della tabella *A* annessa al presente decreto.

La prova di esame s'intende superata qualora la concorrente vi abbia conseguita la votazione di almeno 31,50 su 45.

La votazione complessiva si esprime in novantesimi ed è determinata dalla somma del voto conseguito nella prova di esame con quello riportato nella valutazione dei titoli. A parità di votazione complessiva si osservano, per la determinazione dell'ordine di graduatoria, le disposizioni di cui all'art. 5, quarto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e quelle altre vigenti in materia.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria del concorso e saranno dichiarate la vincitrice e le idonee.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per la comunicazione del diario della prova di esame e per gli altri adempimenti ad esse inerenti si osservano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La prova di esame avrà luogo in Roma. Le concorrenti dovranno presentarsi munite di idoneo documento di identità.

Art. 6.

Commissione giudicatrice: composizione e adempimenti

La Commissione giudicatrice del concorso, che sarà nominata con separato decreto, provvederà, in seduta preliminare, a fissare i criteri per la valutazione dei titoli, nei limiti del punteggio complessivo ad essi attribuibile ai sensi dell'art. 5 e delle prescrizioni di cui alla tabella annessa al presente decreto.

Art. 7.

Presentazione dei documenti da parte delle concorrenti che abbiano superato la prova orale

Le concorrenti che abbiano superato la prova di esame debbono produrre direttamente a questo Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di preferenza della nomina, a parità di merito, qualora appartengano a una delle categorie contemplate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni sugli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, o a categorie a queste equiparate. Detti documenti devono essere redatti in competente carta da bollo, ad eccezione delle dichiarazioni rilasciate dalle rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra e sono esenti da legalizzazioni.

Il Ministero si riserva di assegnare un breve termine per la regolarizzazione di documenti imperfetti.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte della concorrente dichiarata vincitrice

La concorrente dichiarata vincitrice dovrà produrre, direttamente a questo Ministero, entro quaranta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione, i seguenti documenti, in regolare carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) originale o copia autentica del titolo di studio (qualora non l'abbia già allegato alla domanda di ammissione ai fini del punteggio riservato ai titoli);

d) certificato attestante che la candidata gode dei diritti politici, ovvero non è incorsa in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) stato di famiglia (da presentarsi soltanto da parte delle candidate coniugate con o senza prole o vedove con prole);

g) certificato di sana e robusta costituzione fisica e di idoneità all'impiego, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico condotto o da un ufficiale sanitario;

h) eventualmente, il documento o i documenti comprovanti il diritto della candidata a deroga al limite massimo di età.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), devono essere di data non anteriore a tre mesi a decorrere da quella della apposita comunicazione sopra citata.

Il personale statale di ruolo o di ruolo aggiunto deve presentare, nel termine di cui sopra, una copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio ed il certificato medico ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti.

Non è ammesso riferimento a documenti prodotti, per altro fine, a questa Amministrazione od a quelli prodotti ad altra Amministrazione. Tuttavia il personale di ruolo o di ruolo aggiunto in servizio negli educandati femminili statali potrà fare riferimento, per quanto riguarda i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *h*), alla documentazione acquisita nel proprio fascicolo personale.

I documenti di cui al presente articolo sono esenti da legalizzazione.

Il Ministero si riserva di assegnare un breve termine per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti.

Art. 9.

Decadenza

Decadono dagli effetti del concorso coloro che non presentino, entro i limiti stabiliti dall'art. 8, la documentazione prevista dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), *h*), o non restituiscano entro il termine assegnato i documenti loro inviati per la regolarizzazione.

Art. 10.

Nomina in prova

La vincitrice del concorso consegue la nomina a vice direttrice in prova nell'Educandato femminile statale di Montagnana.

La carriera e il trattamento economico sono disciplinati dalla legge 1° agosto 1960, n. 853.

Art. 11.

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le disposizioni dei decreti presidenziali 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle particolari dei regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392 e 1° ottobre 1931, n. 1312.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1967

p. *Il Ministro*: ELKAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1967
Registro n. 23 *Pubblica istruzione, foglio n.* 152

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consiste in un colloquio, diretto a saggiare il grado e le caratteristiche della cultura della candidata, i suoi criteri pedagogici e la sua attitudine a uffici direttivi.

Il colloquio verte sul seguente programma:

1. — *Pedagogia*

Svolgimento del pensiero pedagogico moderno e contemporaneo, l'educazione collegiale: problemi, metodi, finalità. La personalità della collegiale. I rapporti collegio-mondo esterno. Il collegio come centro di vita sociale. Il collegio nei suoi rapporti con la scuola e con la famiglia. Il tempo libero delle collegiali.

Nota. — La candidata deve illustrare criticamente il pensiero e un'opera, a sua scelta, di almeno due autori moderni o contemporanei. Deve dimostrare chiarezza di idee e capacità di riflessione e di interpretazione dei problemi pedagogici.

2. — *Storia*

Storia d'Italia e dell'Europa dal 1815 ai giorni nostri con particolare riferimento alla storia d'Italia.

3. — *Italiano*

Lineamenti della storia e della letteratura italiana, con esposizione critica di un'opera di almeno due autori, a scelta della candidata.

4. — *Educazione civica*
(decreto presidenziale 13 giugno 1958, n. 585)

Inquadramento storico e principi ispiratori della Costituzione della Repubblica Italiana. Diritti e doveri del cittadino. L'ordinamento dello Stato italiano: gli organi costituzionali; la formazione delle leggi; le garanzie costituzionali. Le formazioni sociali nelle quali si esplica la personalità umana.

5. — *Metodologia*

Esposizione critica di almeno due metodi didattici, a scelta della candidata.

Nota. — La candidata deve dimostrare sicura conoscenza dei principali problemi di metodologia didattica, riferita alle scuole elementari e secondarie.

6. — *Legislazione scolastica*

a) Ordinamento del Ministero della pubblica istruzione: gli organi attivi, centrali e periferici, gli organi consultivi, centrali e periferici. Gli educandati femminili dello Stato nella legislazione vigente (regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392, 1° ottobre 1931, n. 1312). I cicli didattici nella scuola elementare (legge 24 dicembre 1957, n. 1254).

b) Ordinamento e finalità dell'assistenza scolastica, con particolare riferimento alle provvidenze nei settori della scuola elementare e della scuola secondaria.

7. — *Igiene*

Nozioni fondamentali di igiene, con particolare riferimento alle sue applicazioni alla vita collegiale.

p. *Il Ministro*: ELKAN

TABELLA *A*

VALUTAZIONE DEI TITOLI
(fino al massimo di 45 punti)

Avvertenza. — La valutazione dei titoli precede le prove di esame, in aderenza al principio stabilito dall'art. 10 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686. Non si valutano i titoli non documentati dalla candidata.

Qualora per effetto di più titoli una concorrente raggiunga un punteggio superiore a 45, si riduce a 45 tale punteggio.

La Commissione giudicatrice procede, in seduta preliminare, alla determinazione dei criteri valutativi specifici, nell'ambito delle seguenti prescrizioni.

TITOLI VALUTABILI

1) *Titoli di studio*: fino a punti 8.

Si valutano le lauree compresa quella richiesta per l'ammissione al concorso.

Nota. — Si valutano anche i titoli di studio conseguiti all'estero purchè si tratti di lauree o titoli equipollenti, formalmente riconosciuti dalle disposizioni in vigore.

2) *Titoli di abilitazione*: fino a punti 8.

a) diplomi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di 1° grado, purchè conseguiti per esame sulla base di una laurea;

b) diplomi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di 2° grado, purchè conseguiti per esame sulla base di una laurea. Se il diploma abilita all'insegnamento nelle scuole secondarie sia di 1° che di 2° grado, si attribuisce il punteggio previsto per l'abilitazione all'insegnamento in queste ultime;

c) altri titoli di abilitazione purchè conseguiti per esami e sulla base di una laurea.

3) *Titoli di idoneità*: fino a punti 7 (si valuta il solo *voto di esame*).

a) idoneità in un concorso a direttrice degli educandati femminili dello Stato;

b) idoneità in un concorso a vice direttrice degli educandati femminili dello Stato;

c) idoneità all'insegnamento medio, conseguita sulla base di una laurea: si aumentano di 0,50 i coefficienti stabiliti per i diplomi di abilitazione, in relazione alle ipotesi previste;

d) altri titoli di idoneità purchè conseguiti sulla base di una laurea.

4) *Titoli di cultura in genere* attinenti alla capacità professionale: fino a punti 7.

a) pubblicazioni;

b) frequenza in corsi per la cui ammissione sia richiesta la laurea;

c) particolare conoscenza di lingue straniere accertata da documentazione riconosciuta idonea dalla Commissione;

d) altri titoli atti a fornire elementi valutativi della personalità della candidata.

5) *Titoli di servizio*: fino a punti 15.

Si valutano soltanto i servizi prestati allo Stato. I servizi di insegnamento si valutano come anno scolastico quando non siano di durata inferiore a 6 mesi nello stesso anno scolastico. Non si valutano le frazioni di mese.

a) servizio di ruolo nella carriera direttiva dei convitti;

b) direttrice non di ruolo negli educandati femminili dello Stato;

c) vice direttrice non di ruolo negli educandati femminili dello Stato;

d) maestra istitutrice di ruolo negli educandati femminili dello Stato;

e) maestra istitutrice non di ruolo negli educandati femminili dello Stato;

f) altri servizi prestati alle dipendenze dello Stato.

(5443) p. *Il Ministro*: Elkan

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a diciotto posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Il Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, rende noto, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che le prove scritte del concorso per esami a diciotto posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'ANAS, indetto con decreto ministeriale 13 aprile 1967, n. 4883, avranno luogo a Roma nei giorni 20, 21, 22 e 23 settembre alle ore 8,30 presso i locali del Palazzo degli esami, siti in via Girolamo Induno n. 4.

(9240)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FORLI'

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2219 in data 11 maggio 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte mediche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1966;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dall'Ordine dei medici, dalla prefettura di Forlì e dalle Amministrazioni comunali interessate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Lonoce dottoressa Anna, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Schirinzi dott. Nicola, vice prefetto di Forlì;

Giannico dott. Luigi, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Marabini prof. Bruno, primario medico dell'Ospedale di Rimini;

Serra prof. Pio, primario chirurgo dell'Ospedale di Rimini;

Rossi dott. Guido, medico condotto di Coriano.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Nicola Grimaldi, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Art. 2.

La predetta Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà sede presso l'Ospedale di Rimini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Forlì, addì 21 agosto 1967

Il medico provinciale: Roberti

(9165)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2240 in data 11 maggio 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte ostetriche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1966;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dall'Ordine dei medici, dalla prefettura di Forlì e dalle Amministrazioni comunali interessate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Pelli dott. Olivo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Schirinzi dott. Nicola, vice prefetto di Forlì;

De Gregorio dott. Marcello, medico provinciale di 1ª classe del Ministero della sanità;

Gagliardi prof. Leone, primario ostetrico ginecologo dell'Ospedale di Cesena;

Meloni prof. Luigi, primario ostetrico ginecologo dell'Ospedale di Rimini;

Bolognesi Giorgina, ostetrica condotta di Castrocaro.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Nicola Grimaldi, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Art. 2.

La predetta Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà sede presso l'Ufficio del medico provinciale di Forlì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Forlì, addì 21 agosto 1967

(9166) *Il medico provinciale*: Roberti

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1282 del 20 marzo 1965, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Livorno al 30 novembre 1964;
Vista la graduatoria dei candidati formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso nonché gli atti depositati dalla stessa Commissione;
Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte nel predetto concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 283, ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice del concorso specificato nelle premesse:

1. Mazza Francesco . . . . punti 55,759
2. Niccolai Rolando . . . . » 54.750
3. Bartolesi Dino . . . . » 53,547
4. Ginocchio Tullio . . . . » 53,032
5. Colafelice Nicola . . . . » 52,070
6. Pertici Ezio . . . . » 51,816
7. Gagliardi Giorgio . . . . » 50,799
8. Pesce Mario . . . . » 50,336
9. Paglini Enzo . . . . » 49,625
10. Savino Donato . . . . » 49,262
11. Bianchi Denio . . . . » 48,145
12. Resta Marco . . . . » 47,685
13. Giovagnoli Achille . . . » 43,500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Livorno, della prefettura di Livorno, nonché dei Comuni interessati.

Livorno, addì 26 agosto 1967

Il medico provinciale: BARNABA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Livorno al 30 novembre 1964, bandito con decreto n. 1282 del 20 marzo 1965;
Viste le preferenze delle sedi di condotta indicate dai singoli concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;
Ritenuta la necessità di provvedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 22 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 283, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonominati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte accanto a ciascuno di essi indicate:

Mazza Francesco: Livorno (3ª urbana);
Niccolai Rolando, Castagneto Carducci (Donoratico);
Bartolesi Dino: Rosignano Marittimo (Gabbro).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Livorno e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio medico provinciale di Livorno, della prefettura di Livorno, nonché dei Comuni interessati.

Livorno, addì 26 agosto 1967

(9154) *Il medico provinciale*: BARNABA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 721 del 23 febbraio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami per quattro posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1964 di cui al bando n. 38/San. del 13 gennaio 1966;
Visto il proprio decreto n. 722 del 23 febbraio 1967 con il quale, tra l'altro, il dott. Longo Giacomo è stato dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Binetto;
Visto il proprio decreto n. 6174 del 7 agosto 1967, con il quale il dott. Aldo Albrizio è stato dichiarato vincitore della condotta medica in parola;
Vista la nota in data 19 agosto 1967, con la quale il sindaco dell'anzidetto Comune ha comunicato che il dott. Aldo Albrizio non ha assunto servizio entro il termine prescritto e che pertanto, deve considerarsi rinunciatario al posto di cui trattasi;
Ritenuto necessario provvedere alla nomina di altro sanitario che segue nell'ordine della graduatoria degli idonei;
Viste le domande presentate dai candidati nelle quali vengono indicate in ordine le sedi di preferenza;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Saverio Netti, residente a Gioia del Colle, via della Repubblica n. 10, compreso nella graduatoria di cui in narrativa, è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Binetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bari e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di quest'Ufficio e del Comune interessato.

Bari, addì 24 agosto 1967

Il medico provinciale: MARCECA

(9152)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MANTOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 554 del 15 marzo 1967, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova alla data del 30 novembre 1966;
Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, del prefetto di Mantova, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:
Carlucci dott. Marcello, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:
Siggia dott. Salvatore, medico provinciale di Parma;
Licandro dott. Alfio, direttore di sezione della Prefettura;
Pederzini prof. Augusto, primario divisione medica Istituti ospedalieri « C. Poma » di Mantova;
Picinelli prof. Giuseppe, primario divisione ostetrico-ginecologica Istituti ospedalieri « C. Poma » di Mantova;
Ruggerini dott. Alessandro, medico condotto di Asola.

Il dott. Domenico Fiore, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità, esercita le funzioni di segretario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Mantova ed all'albo pretorio della prefettura di Mantova e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 21 agosto 1967

(8962) *Il medico provinciale*: FACCHINI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo Ufficio n. 1 del 2 gennaio 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Potenza alla data del 30 novembre 1966;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni e le proposte formulate dagli enti interessati ai sensi di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato è costituita come appresso:

Presidente:

Lamorgese dott. Italo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Arciello dott. Corrado, vice prefetto ispettore;

Marra dott. Alfonso, medico provinciale capo, titolare dell'Ufficio di Foggia;

Petrone prof. Potito, primario medico dell'Ospedale provinciale di S. Carlo di Potenza;

Marcucci prof. Giuseppe, primario chirurgo dell'Ospedale provinciale di San Carlo di Potenza;

Fulcoli dott. Giacomo, medico condotto.

Espleta le funzioni di segretario il dott. Antonio Balestrino, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Potenza, addì 21 agosto 1967

(9029) *Il medico provinciale*: DE MARCO

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRINDISI

Modifica della graduatoria e nomina dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brindisi.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del veterinario provinciale di Brindisi n. 183 del 3 febbraio 1965, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto nei comuni di Mesagne, San Vito dei Normanni e Villa Castelli, vacanti al 31 dicembre 1964;

Considerato che a tale concorso, con successivo provvedimento n. 451 del 19 maggio 1965, è stato ammesso a partecipare il dott. Rago Gabriele, nato a Genzano di Lucania (Potenza) il 29 aprile 1925, il quale, per essere coniugato con due figli, aveva diritto, a norma delle vigenti disposizioni, alla elevazione del limite di età per soli quattro anni e non per i cinque di cui ha beneficiato, avendo alla data del predetto bando di concorso, superato di mesi nove e giorni quattro, il trentanovesimo anno di età;

Considerato che, a seguito dell'espletamento del concorso, il prodetto dott. Rago Gabriele, classificatosi al secondo posto della graduatoria di merito, tra gli idonei, approvata con decreto del veterinario provinciale di Brindisi n. 361 del 2 maggio 1966, è risultato vincitore della condotta veterinaria di San Vito dei Normanni per decreto dello stesso veterinario provinciale n. 362 del 2 maggio 1966;

Ritenuto che l'ammissione al concorso sopracitato del dottor Rago Gabriele, palesemente illegittima per il difetto dei requisiti richiesti dalla legge, ed i provvedimenti ad esso conseguenti siano da revocare d'ufficio, sussistendo « in re ipsa » l'interesse pubblico, concreto e specifico alla revoca, in quanto il difetto stesso si traduce in un contrasto degli atti con gli interessi della pubblica Amministrazione in genere;

Considerato, altresì, che sussiste un pubblico interesse generale al ripristino della legalità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, con legge 13 marzo 1958, n. 296 e con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' revocato il decreto del veterinario provinciale di Brindisi n. 451 del 19 maggio 1965, per la parte concernente l'ammissione del dott. Rago Gabriele al concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti, indetto con bando n. 183 del 3 febbraio 1965;

La graduatoria del concorso citato, approvata con decreto del veterinario provinciale di Brindisi n. 361 del 2 maggio 1966 è conseguentemente modificata come segue:

1. Spagnolo Angiolo	punti	75,4161
2. D'Adorante Vincenzo	»	65,8382
3. Leone Cataldo	»	63,7431
4. Rini Romualdo	»	63,136
5. D'Amico Oronzo	»	63,0844
6. Jervoglini Francesco	»	61,9312
7. D'Annibale Aldo	»	61,188
8. Mastro Francesco	»	60,7048
9. Di Donna Rocco	»	56,4344
10. Palma Rocco	»	55,86
11. Tarquini Luciano	»	53,00
12. D'Aiuto Ludovico	»	51,50
13. Santoro Michele	»	51,00
14. Buono Ferruccio	»	50,00
15. Marchetti Luca	»	49,50
16. Petroni Eduardo	»	48,98
17. Volpe Benvenuto	»	48,00
18. Palamà Tommaso	»	46,24

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brindisi e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo dell'Ufficio veterinario provinciale di Brindisi, all'albo pretorio della prefettura di Brindisi ed a quello dei Comuni interessati.

Brindisi, addì 24 agosto 1967

Il veterinario provinciale: PATERA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 711 del 24 agosto 1967, con cui si modifica la graduatoria dei candidati che hanno conseguito la idoneità nel concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto, vacanti al 31 dicembre 1964 nei comuni di Mesagne, San Vito dei Normanni e Villa Castelli, già approvata con decreto n. 361 del 2 maggio 1966;

Visto l'ordine di preferenza, per le sedi messe a concorso, indicato nelle domande di ammissione al suddetto concorso dai candidati, compresi nella graduatoria di merito;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 926;

Decreta:

A modifica di quanto stabilito con provvedimento del veterinario provinciale di Brindisi n. 362 del 2 maggio 1966, i seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso citato in premessa e sono assegnati alle condotte veterinarie che a fianco di ciascuno si indicano:

Spagnolo Angiolo: Mesagne;
Leone Cataldo: S. Vito dei Normanni;
Rini Romualdo: Villa Castelli.

I sindaci di Mesagne, San Vito dei Normanni e Villa Castelli, ciascuno per la parte di competenza, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato a norma di legge.

Brindisi, addì 24 agosto 1967

Il veterinario provinciale: PATERA

(9065)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PAVIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pavia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3268/66 del 30 dicembre 1966, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pavia al 30 novembre 1966;
Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice, essendo scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al 20 maggio 1967;
Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Pavia, dall'Ordine dei medici veterinari della provincia di Pavia e dai Comuni interessati;
Viste le terne di veterinari condotti proposte dai Consorzi veterinari di Stradella e Varzi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 che modifica il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pavia al 30 novembre 1966 è costituita come appresso:

Presidente:

Polito dott. Antonio, direttore di divisione della carriera amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Caselli dott. Luigi, direttore di sezione presso la prefettura di Pavia;
Savi prof. dott. Paolo, ispettore generale del Ministero della sanità, Roma;
Bianchi prof. dott. Carlo, docente di ruolo di patologia e clinica medica veterinaria;
Leinati prof. dott. Luigi, docente fuori ruolo di anatomia patologica e patologia generale veterinaria;
Griffini dott. Gaetano, veterinario condotto.

Segretario:

Di Cillo dott. Giuseppe, consigliere di 2ª classe, funzionario della carriera amministrativa del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio veterinario provinciale di Pavia.

Gli esami di concorso avranno luogo in Pavia non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Pavia e sarà esposto per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Pavia, addì 21 agosto 1967

Il veterinario provinciale: MARAZZA

(9030)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1967, n. **9.**

Estensione della indennità di gabinetto a favore degli agenti tecnici addetti alla conduzione delle autovetture di rappresentanza dell'Amministrazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *dell'*11 *agosto* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità di gabinetto, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112, è estesa, con decorrenza dal 1° gennaio 1967, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, agli agenti tecnici addetti alla conduzione degli automezzi in dotazione al Presidente della Giunta regionale, agli Assessori, al Segretario Generale, al Capo di gabinetto del Presidente della Giunta regionale ed al dirigente dell'ufficio stampa.

Art. 2.

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge fa carico al capitolo 11109 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1967 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

A favore del predetto capitolo è stornata la somma di lire 1.200.000 dal capitolo 17130 dello stesso stato di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 9 agosto 1967

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1967, n. **10.**

Istituzione di una indennità di rischio in favore del personale addetto alla sorveglianza dello stagno di Santa Gilla.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *dell'*11 *agosto* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore del personale addetto alla sorveglianza dello stagno di Santa Gilla in qualità di guardia giurata è istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 1967, una speciale indennità di rischio, per ogni giornata di effettivo lavoro, nelle seguenti misure:

Custode capo	L.	350
Primo custode	»	300
Custode	»	300
Custode aggiunto	»	250
Vice custode	»	250

Art. 2.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1967, valutati in L. 1.000.000, fanno carico al capitolo 11113 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1967.

A favore del suddetto capitolo è stornata la somma di lire 1.000.000 dal capitolo 21103 dello stesso stato di previsione.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari successivi, valutabili in L. 1.000.000 per anno, si farà fronte con una corrispondente quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito dei fabbricati derivanti dal suo naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 9 agosto 1967

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1967, n. 11.

Proroga dell'applicabilità delle agevolazioni per la costituzione di società che svolgano attività industriali, di trasporto, turistiche, alberghiere e termali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *dell'*11 *agosto* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le agevolazioni previste dalla legge regionale 16 luglio 1954, n. 14, si applicano ai casi da essa contemplati che si verifichino dal giorno della scadenza della efficacia della suddetta legge fino al 31 dicembre 1974.

Art. 2.

Le spese necessarie per l'applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 26718 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1967 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

A favore del predetto capitolo è stornata la somma di lire 10.000.000 dal capitolo 27101 dello stesso stato di previsione.

Alla nuova spesa gravante sui bilanci degli anni successivi, calcolata in L. 10.000.000 per anno, si farà fronte con una quota del maggior gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

É' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 9 agosto 1967

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1967, n. 12.

Modificazioni della legge regionale 3 febbraio 1961, n. 3, concernente la misura dell'indennità spettante ai componenti del Comitato e delle Sezioni di controllo sulle Provincie e sui Comuni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *dell'*11 *agosto* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1961, n. 3, è modificato come segue:

« Ai componenti del Comitato e delle Sezioni di controllo su gli enti locali, istituiti con la legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, che non siano funzionari della Regione, spetta, con decorrenza dal 1° gennaio 1967, una medaglia di presenza di lire 7.000 per ogni giornata di seduta, qualunque sia il numero di sedute tenute nella stessa giornata ».

Art. 2.

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge fa carico al capitolo 11201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1967 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

A favore del predetto capitolo è stornata la somma di lire 5.000.000 dal capitolo 17130 dello stesso stato di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 9 agosto 1967

DEL RIO

(9042)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. G.